



### **CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI**

Chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi per l'utilizzo promiscuo del cellulare

Chiarimenti sul regime fiscale dei premi di risultato

### **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

Applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni comunitarie di mezzi di trasporto nuovi

Limitazioni nazionali agli "sgravi fiscali" per le imprese a forte consumo di energia

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Giudizio di probabilità per la determinazione del reddito in assenza di dichiarazione

Limitazioni ai poteri istruttori del giudice d'appello

## Chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi per l'utilizzo promiscuo del cellulare

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 20 giugno 2017, n.74/E

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate allo stesso in modo forfetario, in assenza di una specifica previsione di legge, devono essere incluse nella base imponibile del reddito da lavoro dipendente. In particolare l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai dipendenti per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare costituisce reddito di lavoro dipendente ex art.51, comma 1, del Tuir;
- solo qualora i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro siano individuati sulla base di elementi oggettivi e accertabili su base documentale, il relativo rimborso non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

[torna su](#)

## Chiarimenti sul regime fiscale dei premi di risultato

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 9 giugno 2017, n.67/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle previsioni di cui all'art.1, commi 182-190, della legge 28 dicembre 2015, n.208, con riferimento alle modalità di tassazione delle retribuzioni premiali di ammontare variabile percepite nel periodo d'imposta 2016. Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria, ricordando che a decorrere dal periodo d'imposta 2017, l'art.1 comma 160, lett.a) della legge 11 dicembre 2016, n.232 ha apportato modifiche alla legge n.208 cit., ha chiarito che, con riferimento al periodo d'imposta 2016:

- le somme per premi di risultato percepite dai lavoratori dipendenti, sotto forma di *benefit* (opere o servizi in natura) non concorrono, ai sensi dell'art.51, comma 3 del Tuir, alla formazione della base imponibile e non sono assoggettate ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art.1 comma 184, legge 208 cit.;
- i premi di risultato erogati in denaro, fino ad un massimo di euro 2.000, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell'art.1 comma 182, legge 208 cit.;
- è onere del lavoratore dipendente rettificare l'operato del sostituto d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, qualora tali agevolazioni siano state riconosciute in assenza dei requisiti di legge.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria, evidenzia come i lavoratori dipendenti possano scegliere, in alternativa all'imposizione sostitutiva, il regime di tassazione ordinario, qualora ritengano, lo stesso, più favorevole.

[torna su](#)

---

## Applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni comunitarie di mezzi di trasporto nuovi

*Corte di Giustizia – Sentenza del 14 giugno 2017, causa C-26/16*

La Corte di Giustizia, ha fornito dei chiarimenti in merito al regime di non imponibilità Iva ex art.138, paragrafo 2, lett.a), della Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n.2006/112/CE applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate (i) nei confronti di soggetti passivi, di enti non soggetti passivi, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo e (ii) spediti o trasportati dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, dallo Stato nel quale si trova il mezzo di trasporto allo Stato in cui risiede l'acquirente. Secondo la stessa Corte il venditore di un veicolo nuovo (trasportato dall'acquirente in un altro Stato membro e immatricolato in quest'ultimo Stato a titolo provvisorio) è tenuto a versare l'Iva qualora vi sia la prova che (i) il regime d'immatricolazione provvisoria del mezzo di trasporto sia cessato e che (ii) l'Iva non sia stata versata nello Stato membro di destinazione.

[torna su](#)

## Limitazioni nazionali agli "sgravi fiscali" per le imprese a forte consumo di energia

*Corte di Giustizia – Sentenza del 18 gennaio 2017, causa C-189/15*

La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'art.17, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio del 27 ottobre 2003 n.2003/96/CE, che definisce, nel settore energetico, il campo di applicazione degli sgravi fiscali per gli Stati membri. La stessa Corte, ha ritenuto che gli Stati membri possono limitare ad imprese operanti in specifici settori, i benefici previsti per i soggetti energivori. Secondo la Corte pertanto, l'art.17 cit. non osta a che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2013, riconosca sgravi fiscali per i consumi di energia solo alle imprese del settore manifatturiero.

[torna su](#)

## Giudizio di probabilità per la determinazione del reddito in assenza di dichiarazione

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 9 maggio 2017, n.11368*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, l'accertamento del reddito, che può essere effettuato anche con metodo induttivo e presunzioni semplici ai sensi del comma 2, art.39 dpr 29 settembre 1973, n.600, deve avvenire nel rispetto della derivazione del fatto ignoto dal fatto noto, sulla base di un giudizio di probabilità. Secondo la Suprema Corte, il nesso tra la pretesa tributaria e il fatto ignoto non prescindere, ai fini probatori, dalle notizie raccolte e deve considerarne l'attendibilità intrinseca.

[torna su](#)

## Limitazioni ai poteri istruttori del giudice d'appello

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 aprile 2017, n.9818*

La Corte di Cassazione ha chiarito che le Commissioni tributarie Regionali non dispongono di poteri istruttori più ampi di quelli attribuiti alle Commissioni tributarie Provinciali dall'art.7 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546. Secondo la Corte, infatti, le "nuove prove" che la Commissione Tributaria Regionale può disporre *ex officio* sono le medesime che il giudice di primo grado può ordinare di produrre.

[torna su](#)

*Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

**LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

**DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

**Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

**Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

**Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

**Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)